

CAP. 12 EMISSIONE DELL'ORDINANZA-INGIUNZIONE DA PARTE
DELL'UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

L'Ufficio Regionale Competente, valutati il p.v. e i relativi atti complementari, se ritiene l'accertamento fondato e che non vi siano motivi di nullità e di annullabilità, procede all'emissione di Ordinanza-Ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa.

Per stabilire l'ammontare della sanzione amministrativa tra il minimo ed il massimo edittali, l'Ufficio Regionale Competente terrà conto dei criteri previsti dal combinato disposto degli artt. 11 della L. 689/81 e art. 8 della L.R. 13/83, quali:

- la gravità della violazione, desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito e dall'opera svolta dall'agente per attenuare le conseguenze dell'illecito, nonché dalla sua natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità di suo svolgimento;
- l'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dello stesso, desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito;
- le sue condizioni economiche;
- l'assenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di reiterazione) verificata attraverso la consultazione degli schedari regionali dei trasgressori.

Inoltre saranno presi in considerazione i seguenti fattori:

- eventuale inottemperanza a diffida
- avvenuto pagamento in forma ridotta oltre il 60° giorno
- avvenuto pagamento in forma ridotta oltre il 5° giorno

Per ostendere l'applicazione dei criteri sopra descritti, l'A.C. ex art. 18 L. 689/81 utilizzerà il Mod DEP 1.

Nel determinare l'importo della sanzione nei casi di concorso formale di illeciti amministrativi previsti dal co. 1 dell'art. 8 della L. 689/81 (*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*), l'Ufficio Regionale Competente applica il criterio del cumulo giuridico, e pertanto il range entro il quale può stabilire l'ammontare della sanzione varia tra il minimo edittale ed il triplo del massimo edittale della violazione più grave. Tenendo conto della sentenza Cass. Sezioni Unite., 25/1/94, n. 748, come violazione più grave deve essere identificata quella che risulti tale in astratto, cioè con riguardo alla misura edittale delle sanzioni: è più grave l'illecito per il quale la legge prevede il massimo più elevato o, a parità di massimo, il maggior minimo.

Se richiesta dalla parte, l'Ufficio Regionale Competente può ingiungere il pagamento rateizzato della sanzione secondo i criteri previsti dall'art. 26 L. 689/81. L'Ufficio Regionale Competente può concedere la rateizzazione anche se questa viene richiesta dopo l'emissione e la notifica dell'Ordinanza-Ingiunzione.